

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani  
studio legale

**Interrogativi gravi sul futuro dello Stato di diritto in Polonia. Con una decisione senza precedenti, la Commissione propone di attivare la procedura ex articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea**

---

*Roberto A. Jacchia*

*Davide Scavuzzo*

## 1. Introduzione

Dopo circa due anni di interlocuzione infruttuosa con le Autorità polacche, e visto il persistere di preoccupazioni sul futuro dello Stato di diritto in Polonia, il 20 dicembre 2017 la Commissione Europea ha proposto al Consiglio di adottare una decisione che constati l'esistenza di un rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato Membro dei valori fondanti dell'Unione, secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea (TUE).

Il contenuto preciso dei principi e delle norme che costituiscono lo Stato di diritto può variare a livello nazionale in funzione dell'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato Membro, ma dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>1</sup>, oltre che dai documenti elaborati dal Consiglio d'Europa<sup>2</sup>, si può comunque desumere un elenco non esaustivo di tali principi e quindi definire il nucleo sostanziale dello Stato di diritto come valore comune dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 TUE<sup>3</sup>. Si tratta dei principi di legalità (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); della certezza del diritto; del divieto di arbitrarietà nell'esercizio del potere esecutivo; dell'indipendenza e imparzialità dei giudici; del controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; e dell'uguaglianza davanti alla legge.<sup>4</sup> In seguito a una constatazione di violazione dei predetti principi, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata di sospendere, per lo Stato Membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione dei Trattati, ivi compresi i diritti di voto del rappresentante del Governo di tale Stato Membro in seno al Consiglio.

## 2. La minaccia all'indipendenza del sistema giudiziario polacco

Dopo la vittoria alle elezioni presidenziali e parlamentari polacche del 2015, il partito conservatore ed euroscettico *Prawo i Sprawiedliwość* o, più brevemente, PiS (Diritto e Giustizia), ha avviato fin dai primi giorni della legislatura un

---

<sup>1</sup> Si vedano *ex pluribus*: CGUE del 25.07.2002, Causa C-50/00 P, *Unión de Pequeños Agricultores*, punti 38 e 39; CGUE del 03.09.2008, Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi*, punto 316. CEDU 28.05.2001, Causa *Stafford/United Kingdom*, punto 63.

<sup>2</sup> Si veda il preambolo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'articolo 3 dello Statuto del Consiglio d'Europa.

<sup>3</sup> Articolo 2 TUE:

“... L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini...”.

<sup>4</sup> Si veda il capitolo 2 della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto, COM/2014/0158 final dell'11.03.2014.

progetto di riforma del sistema giudiziario scarsamente rispettoso di un principio fondamentale degli ordinamenti democratici: la separazione dei poteri. Più particolarmente, la Commissione contesta al Governo polacco di aver adottato ben 13 leggi che mirano alla subordinazione del potere giudiziario al potere esecutivo, privandolo dell'indipendenza necessaria al suo buon funzionamento.

Già nel novembre 2015, dopo la vittoria elettorale di Diritto e Giustizia, il *Sejm*, la Camera dei Deputati polacca, ha modificato con procedura accelerata la legge relativa all'ordinamento del Tribunale Costituzionale introducendo la possibilità di annullare le nomine dei giudici effettuate da una legislatura precedente. Conseguentemente all'approvazione di detta modifica, in data 2 dicembre 2015 il *Sejm* ha annullato le cinque nomine effettuate dalla legislatura uscente e ha nominato cinque nuovi giudici. Il Tribunale Costituzionale, con due sentenze emanate nel dicembre 2015, ha statuito che la legislatura uscente aveva diritto di effettuare due delle cinque nomine e che, di conseguenza, tre delle cinque nomine effettuate dalla nuova legislatura non erano sorrette da alcuna valida base giuridica. Il Tribunale ha anche dichiarato che il Presidente della Repubblica era tenuto a far prestare immediatamente giuramento ai giudici eletti dalla Camera dei Deputati.

Nello stesso mese, il *Sejm* ha adottato una nuova legge che ha modificato alcune funzioni del Tribunale Costituzionale e lo *status* di indipendenza dei suoi giudici<sup>5</sup>. Tra dicembre 2015 e gennaio 2016, inoltre, il *Sejm* ha adottato delle nuove leggi relative all'ordinamento degli Uffici della Procura<sup>6</sup>.

Il 9 marzo 2016, il Tribunale Costituzionale polacco ha dichiarato incostituzionale la Legge di riforma del Tribunale stesso, adottata il 22 dicembre 2015. Tuttavia, il Governo non ha mai proceduto alla pubblicazione di tale sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, così privandola di valenza legale.

Nell'aprile 2016, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione che chiede al Governo polacco di rispettare, pubblicare e attuare la sentenza del Tribunale Costituzionale del 9 marzo. Allo stesso tempo, la Commissione ha condotto un dialogo con il Governo polacco, da febbraio a luglio 2016, per cercare di porre rimedio alla crisi istituzionale e costituzionale venutasi a creare e, in data 27 luglio 2016, ha adottato la Raccomandazione (UE) 2016/1374, relativa allo Stato di diritto in Polonia (di seguito: "Prima Raccomandazione")<sup>7</sup>. Con la Prima Raccomandazione, la Commissione ha chiesto formalmente alla Polonia di provvedere, entro tre mesi, a (a) dare piena attuazione alle sentenze del Tribunale Costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015, in base alle quali i tre giudici che erano stati legittimamente nominati nel mese di ottobre 2015 dalla precedente legislatura potevano assumere la loro funzione, mentre i tre giudici nominati dalla nuova legislatura senza valida base giuridica, non avrebbero

---

<sup>5</sup> Legge del 22.12.2015, che modifica la Legge del 25.06.2015 sul Tribunale Costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 Dicembre no. 2217.

<sup>6</sup> Legge del 28.01.2016 sull'Ufficio della Procura, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15.02.2016 no. 1777; Legge del 28.01.2016, - Regolamento di implementazione della Legge – Legge sull'Ufficio della Procura, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15.02.2016 no. 178.

<sup>7</sup> Raccomandazione (UE) 2016/1374 della Commissione, del 27 luglio 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia, GUUE L 217 del 12.08.2016.

potuto assumere l'incarico in quanto non validamente eletti; (b) pubblicare e attuare pienamente le sentenze del Tribunale Costituzionale del 9 marzo 2016 e quelle successive, e provvedere a che la pubblicazione delle sentenze future fosse automatica e non dipendesse da una decisione del potere esecutivo o di quello legislativo; (c) garantire che qualsiasi riforma della Legge sul Tribunale Costituzionale rispettasse le sue sentenze, ivi incluse quelle del 3 e del 9 dicembre 2015 e del 9 marzo 2016; (d) assicurare che il Tribunale Costituzionale potesse esaminare la compatibilità della nuova Legge adottata il 22 luglio 2016 sul suo ordinamento prima della sua entrata in vigore, e che la sentenza del Tribunale a tale riguardo fosse pubblicata e ricevesse piena attuazione; ed, infine, (e) astenersi da azioni e dichiarazioni pubbliche che potessero minare la legittimazione e il funzionamento del Tribunale Costituzionale<sup>8</sup>.

In data 21 dicembre 2016, la Commissione ha inviato alla Polonia una seconda Raccomandazione (di seguito: "Seconda Raccomandazione")<sup>9</sup>, osservando che, sebbene alcuni dei punti sollevati nella Prima Raccomandazione fossero stati risolti, rimanevano alcune questioni rilevanti ancora da affrontare. Nel frattempo, erano sorte nuove preoccupazioni che avevano spinto la Commissione a raccomandare alle autorità polacche ulteriori misure, ossia: (a) assicurare che il Tribunale Costituzionale potesse, nei casi urgenti, sindacare efficacemente l'applicazione della Legge sullo *status* dei giudici, della Legge sull'organizzazione e sui procedimenti e delle relative Leggi di attuazione, e che le sue sentenze fossero pubblicate senza indugio e pienamente attuate; (b) garantire che la nomina del nuovo presidente del Tribunale Costituzionale non avesse luogo finché le sentenze del Tribunale Costituzionale sulla costituzionalità delle nuove leggi non fossero pubblicate e attuate pienamente, ed a condizione che i tre giudici legittimamente nominati nell'ottobre 2015 nel corso della 7<sup>a</sup> legislatura del *Sejm* avessero in effetti assunto le proprie funzioni; ed infine, (c) garantire che, finché un nuovo presidente del Tribunale Costituzionale non fosse legittimamente designato, le sue funzioni venissero esercitate dal Vicepresidente del Tribunale e non da un Presidente facente funzioni, oppure dalla persona nominata Presidente del Tribunale il 21 dicembre 2016<sup>10</sup>.

Le questioni relative alla nomina del Presidente del Tribunale Costituzionale cui fa riferimento la Seconda Raccomandazione derivavano dall'adozione, nel corso del 2016, di tre leggi che avevano modificato sostanzialmente la procedura per la sua nomina in vista dell'imminente conclusione del mandato dell'allora Presidente. La nuova disciplina aveva previsto un regime transitorio, con la creazione di un Presidente facente funzioni col compito di supervisionare la nomina del nuovo Presidente ed un contemporaneo ridimensionamento del ruolo del Vicepresidente del Tribunale. Nella specie, il Presidente facente funzioni aveva assunto una serie di importanti decisioni non appena insediatosi, come quella di far partecipare alle udienze con pieni poteri i tre giudici nominati

---

<sup>8</sup> Si veda il punto 74 della Prima Raccomandazione.

<sup>9</sup> Raccomandazione (UE) 2017/146 della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alla raccomandazione (UE) 2016/1374 (in seguito: "Seconda Raccomandazione"), GUUE L 22 del 27.01.2017.

<sup>10</sup> Si veda il punto 66 della Seconda Raccomandazione.

illegittimamente dalla nuova legislatura a maggioranza PiS e quella di imporre al Vicepresidente la scadenza anticipata del suo mandato utilizzando i suoi residui giorni di ferie fino alla conclusione del mandato stesso.

Secondo la Commissione, le leggi approvate tra il 2015 e il 2016 ed i meccanismi di nomina del nuovo Presidente del Tribunale Costituzionale minacciano seriamente la sua indipendenza e legittimazione e non garantiscono la verifica genuina della costituzionalità delle leggi polacche in un momento in cui tale verifica sarebbe particolarmente importante, vista l'approvazione di numerose leggi di particolare rilevanza come la Legge sul pubblico impiego<sup>11</sup>, la Legge sui *media*<sup>12</sup>, le Leggi sugli Uffici della Procura<sup>13</sup> e la Legge sul Mediatore<sup>14</sup>.

Nel corso del 2017 una serie di nuove leggi potenzialmente contrastanti con i principi dello Stato di diritto sono state approvate dal Parlamento polacco e, in alcuni casi, sono già entrate in vigore. Si tratta, in particolare, della Legge sulla Corte Suprema, approvata dal Senato il 22 luglio 2017, che abbassa l'età di pensionamento dei giudici della Corte da 70 a 65 anni comportando il pensionamento anticipato del 37% dei giudici attualmente in carica. La nomina dei nuovi giudici spetterà al Presidente della Repubblica su raccomandazione del Consiglio Nazionale per la Magistratura, anch'esso oggetto di controversia, a causa della relativa Legge, approvata dal Senato il 15 dicembre 2017, che lo ha riformato stabilendo la decadenza dal mandato di tutti i giudici membri del Consiglio in carica e introducendo nuove modalità per la nomina dei membri, comportanti la soggezione a forte influenza politica.

La Commissione esprime le sue preoccupazioni anche in merito alla Legge sull'organizzazione dei Tribunali ordinari, anch'essa approvata dal Senato il 15 luglio 2017, che abbassa l'età pensionabile dei giudici da 67 a 60 anni per le donne e da 67 a 65 anni per gli uomini ed assoggetta l'eventuale prolungamento del mandato a una scelta politica del Ministero della Giustizia. La Legge attribuisce sempre al Ministro della Giustizia il potere di nominare i nuovi Presidenti dei Tribunali, per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della Legge sull'organizzazione dei Tribunali ordinari, ed il potere di revocare la nomina dei Presidenti e dei Vicepresidenti dei Tribunali ordinari; trascorso questo periodo, il Ministero della Giustizia continuerà a godere del potere di revoca ma solo dopo aver consultato il Consiglio Nazionale della Magistratura. Anche la Legge sulla Scuola Nazionale dei Giudici e dei Pubblici Ministeri, che affida ai giudici ausiliari il ruolo di giudice nei Tribunali distrettuali per un periodo di 4 anni, fa parte delle disposizioni che, a parere della Commissione, mettono a rischio l'indipendenza del sistema giudiziario, poiché la figura del giudice ausiliario che svolge il ruolo di giudice non è prevista dalla Costituzione e la sua

---

<sup>11</sup> Legge del 30.12.2015 che modifica la Legge sul pubblico impiego e alcune altre leggi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2016, atto n. 34.

<sup>12</sup> Legge del 30.12.2015 che modifica la Legge sulle emittenti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 7 gennaio 2016, atto n. 25.

<sup>13</sup> Cfr. nota n. 3.

<sup>14</sup> Legge del 18.03.2016 sul Mediatore e che modifica alcune altre leggi. La Legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 4.05.2016.

indipendenza non è garantita, così come il procedimento di nomina non è assistito dalle medesime garanzie previste per la nomina dei giudici ordinari.

Infine, vanno ricordate anche le preoccupazioni relative alla Legge sugli Uffici della Procura, con la quale l'ufficio del Procuratore Generale viene fuso con quello del Ministero della Giustizia, consentendo a quest'ultimo di intervenire direttamente nei singoli casi di esercizio dell'azione penale.

Le criticità di tali Leggi in relazione ai principi dello Stato di diritto è stata contestata dalla Commissione con la Raccomandazione (UE) 2017/1520, del 26 luglio 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia, complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374 e (UE) 2017/146 (di seguito: "Terza Raccomandazione") e, da ultimo, con la Raccomandazione del 20 dicembre 2017, complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520 (di seguito: "Quarta Raccomandazione")<sup>15</sup> che accompagna la proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione di un rischio evidente di violazione grave dei principi dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia.

### **3. L'avvio della procedura ai sensi dell'articolo 7 TUE**

La Commissione, pur riconoscendo che l'organizzazione del sistema giudiziario spetta a ciascuno Stato Membro, rileva che la sua indipendenza ed il suo buon funzionamento devono essere garantiti, così da rispettare i principi fondamentali del diritto dell'Unione. In considerazione di questa premessa, ed in seguito all'infruttuoso dialogo condotto per circa due anni con le Autorità polacche che, al contrario, hanno continuato ad assumere misure e atteggiamenti contrastanti con tali principi, la Commissione, oltre all'adozione della Quarta Raccomandazione con la quale ha invitato le Autorità polacche a porre rimedio a tutte le criticità già evidenziate, ha deciso di proporre al Consiglio, ai sensi dell'articolo 7 TUE, l'adozione di una decisione sulla constatazione di un rischio evidente di violazione grave dei principi dello Stato di diritto nella Repubblica di Polonia<sup>16</sup>.

Come accennato in apertura, quello dello Stato di diritto è uno dei valori fondanti dell'Unione Europea sancito nell'articolo 2 TUE. Gli Stati Membri sono in ogni caso tenuti a rispettare ed attuare tale principio, e la Commissione, congiuntamente al Parlamento Europeo e al Consiglio, è competente a garantirne il rispetto. L'articolo 7 TUE prevede, infatti, che su proposta motivata di un terzo degli Stati Membri, del Parlamento Europeo o della Commissione Europea, il Consiglio, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento Europeo, può constatare che

---

<sup>15</sup> Raccomandazione della Commissione del 20.12.2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia, complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520. C(2017) 9050 final.

<sup>16</sup> Proposal for a Council Decision on the determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law, COM(2017) 835 final del 20.12.2017.

esiste un rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato Membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE.

Nel 2014, con la Comunicazione intitolata “Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto”<sup>17</sup>, la Commissione si è dotata di una procedura puntuale da seguire nel caso in cui le Autorità di uno Stato Membro adottino misure o tollerino situazioni che potrebbero compromettere sistematicamente l'integrità, la stabilità o il corretto funzionamento delle istituzioni e dei meccanismi di salvaguardia istituiti a livello nazionale per garantire lo Stato di diritto. In questi casi, è previsto un *iter* in tre fasi che inizia con una valutazione della Commissione in seguito alla raccolta e all'esame di tutte le informazioni pertinenti. Se all'esito di tale prima analisi la Commissione dovesse effettivamente ravvisare una situazione di minaccia sistemica allo Stato di diritto, verrà avviato un dialogo specifico con lo Stato Membro interessato, al quale verrà trasmesso un apposito “parere sullo Stato di diritto”. Nel caso polacco, il parere è stato inviato il 1° giugno 2016<sup>18</sup>. Nel caso in cui la questione non venga risolta, la seconda fase prevede che la Commissione rivolga allo Stato Membro interessato una formale “raccomandazione sullo Stato di diritto” qualora concluda che esistono prove oggettive di una minaccia sistemica e che le Autorità nazionali omettono di assumere i provvedimenti idonei a porvi rimedio. La Commissione darà notizia pubblica dell'invio della raccomandazione e dei suoi contenuti essenziali. Nella terza fase, la Commissione controllerà il seguito che lo Stato Membro interessato ha dato alla raccomandazione. Questa attività di controllo può fondarsi su ulteriori contatti con lo Stato Membro e potrà, ad esempio, accertare se proseguono determinate prassi problematiche o verificare come lo Stato Membro attui gli impegni che nel frattempo avesse assunto per risolvere la situazione. Se lo Stato Membro non dà un seguito soddisfacente alla raccomandazione entro il termine fissato, la Commissione valuterà se attivare uno dei meccanismi previsti dall'articolo 7 TUE.

Con riferimento alla Polonia, dopo aver completato l'intero *iter* ed inviato tre distinte raccomandazioni alle Autorità polacche, la Commissione ha in effetti deciso di attivare la procedura dell'articolo 7 TUE e ha accompagnato la proposta di decisione del Consiglio con una quarta raccomandazione, ribadendo la sua disponibilità a perseguire un dialogo costruttivo con la Polonia e dichiarandosi pronta a rivalutare la sua proposta di decisione, in accordo col Parlamento Europeo e con il Consiglio, nel caso in cui le Autorità polacche a loro volta decidessero di implementare le raccomandazioni precedentemente inviate.

Nel caso in cui la Polonia non dovesse implementare le raccomandazioni ricevute, la procedura ai sensi dell'articolo 7 TUE continuerà e, nell'ordine, la Polonia sarà ascoltata dal Consiglio che potrà formulare ulteriori raccomandazioni. Qualora i motivi che hanno condotto alla constatazione permangano, il Consiglio Europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un

---

<sup>17</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto, COM/2014/0158 final dell'11.03.2014.

<sup>18</sup> Si veda il comunicato stampa “*Commission adopts Rule of Law Opinion on the situation in Poland*” dell'1.06.2016. Disponibile al seguente [link](#).

terzo degli Stati Membri o della Commissione Europea e previa approvazione del Parlamento Europeo, potrà constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte dello Stato Membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE, dopo averlo invitato a presentare osservazioni.

A seguito della constatazione, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, potrà decidere di sospendere lo Stato Membro interessato da alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione dei Trattati, ivi compresi i diritti di voto del rappresentante del Governo di tale Stato Membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato Membro interessato continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli incombono ai sensi dei Trattati.

#### 4. Prime considerazioni

Si tratta della prima volta che la Commissione attiva la procedura prevista dall'articolo 7 TUE. È, infatti, una procedura di *extrema ratio* e, proprio per questo motivo viene talvolta definita come "opzione nucleare", a causa delle sue gravi conseguenze dal punto di vista politico, con la potenziale perdita del diritto di voto dello Stato Membro interessato, nonché dal punto di vista economico, se si considera la possibilità di sospendere l'erogazione dei fondi europei al Paese interessato. Il Governo polacco ha reagito alle misure assunte della Commissione sostenendo che si tratta di "*una decisione politica adottata per punire la Polonia a causa del suo rifiuto di accogliere profughi o migranti musulmani*" e confida nel sostegno dell'Ungheria nell'ambito delle istituzioni europee. Se, infatti, l'Ungheria votasse contro l'adozione da parte del Consiglio della decisione di constatazione dell'esistenza di una violazione grave e persistente dei valori di cui all'articolo 2 TUE, ne impedirebbe l'adozione (nelle votazioni all'unanimità previste per il Consiglio, l'astensione non è sufficiente a impedire l'adozione di un atto).

Infine, va segnalato, che parallelamente all'avvio della procedura di cui all'articolo 7 TUE, la Commissione, nel suo ruolo di controllore della corretta applicazione del diritto dell'Unione, ha deciso di perseguire anche la procedura d'infrazione per violazione dell'articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)<sup>19</sup> e della Direttiva 2006/54/CE sulle pari

---

<sup>19</sup> L'articolo 157 TFUE recita:

"... 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

opportunità nel mondo del lavoro<sup>20</sup>, a causa della discriminazione di genere introdotta dalla Legge sull'organizzazione dei Tribunali ordinari, che prevede età differenti per il pensionamento dei giudici di sesso maschile (65 anni) e di sesso femminile (60 anni). Il Governo polacco verrà deferito alla Corte di Giustizia e la Commissione ha già dichiarato di voler utilizzare tale occasione per sottoporre alla Corte, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE<sup>21</sup> e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea<sup>22</sup>, anche le preoccupazioni relative all'indipendenza del sistema giudiziario polacco in considerazione del potere affidato al Ministero della Giustizia di prolungare discrezionalmente il mandato dei giudici che hanno raggiunto l'età pensionabile.

In una prospettiva più ampia, la vicenda polacca culminata nel primo ricorso fatto all'articolo 7 TUE, presenta dei denominatori politici comuni con la vicenda, altrettanto inedita, della Brexit, che ha visto per la prima volta applicato l'articolo 50 TUE. Sono, nella loro ovvia diversità, degli indicatori preoccupanti delle pulsioni centrifughe ed euroscettiche che coinvolgono realtà nazionali storicamente ed istituzionalmente diversissime, come sono il Regno Unito e la Polonia. In non diversa direzione sembrano orientate le politiche in materia di immigrazione, asilo e ridistribuzione dei migranti dei quattro Paesi del c.d. Gruppo di *Visegrad* (Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria)<sup>23</sup>. Si assiste, così, ad un processo politico di segno contrario a quello che aveva visto l'espansione della Comunità prima, e dell'Unione poi, verso i nuovi Stati Membri del Nord e (anche sulla scorta di forti elementi geopolitici) dell'Est dell'Europa geografica. Al tempo stesso, si riscontrano fenomeni di rafforzamento dell'Unione, sia tra i sei Stati Membri del nucleo originario, sia tra

---

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali...".

<sup>20</sup> Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. GUUE L 204 del 26.07.2006.

<sup>21</sup> Articolo 19, paragrafo 1, TUE:

"... 1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione...".

<sup>22</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GUUE C 326 del 26.10.2012. Articolo 47:

"... Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia...".

<sup>23</sup> Si veda il seguente [link](#).

quelli mediterranei. Il processo di consolidamento dell'Unione sembra dunque destinato ad un lungo periodo di rallentamento nelle sue componenti esterne e periferiche, che sono democrazie giovani che non hanno ancora sviluppato gli "anticorpi" della storia, a fronte di una probabile accelerazione delle convergenze del nucleo storico e dei Paesi del Sud e dell'Ovest. Di ulteriori espansioni dell'Unione, se si prescinde dalle pressioni geopolitiche esogene (Turchia, Sud Balcani, Ucraina), per definizione imprevedibili e non necessariamente razionali, probabilmente non si parlerà in concreto per una generazione.